

**Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 5 (BUR n. 9/2019)**

**ISTITUZIONE DELLA “GIORNATA IN RICORDO DELLA TRAGEDIA DEL VAJONT” E DEL RICONOSCIMENTO “MEMORIA VAJONT” (1)**

**Art. 1 - Istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”.**

1. È istituita la “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”, al fine di commemorarne le vittime, esprimere solidarietà ai comuni che furono colpiti dall’evento ed ai superstiti, sensibilizzare la comunità regionale e le istituzioni al tema del disastro ambientale provocato dall’uomo e promuoverne la prevenzione.

2. A decorrere dal 2019 la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” ha luogo annualmente il 9 ottobre.

**Art. 2 - Programma degli interventi.**

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” ed in particolare:

- a) promuove iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont, in collaborazione con autonomie locali ed altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le associazioni interessate;
- b) concorre, mediante la concessione di contributi, alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto il tema della Giornata;
- c) prevede l’indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla “Memoria del Vajont”, perché il ricordo del disastro ambientale del Vajont rimanga vivo nei giovani a promuovere consapevolezza del corretto rapporto dell’intervento umano sull’ambiente e sul territorio.

**Art. 3 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di

bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

1() Vedi anche quanto disposto dalla legge regionale 3 ottobre 2003, n. 18 recante “Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione "Vajont 9 ottobre 1963" con sede in Longarone (BL)”